

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 06 febbraio 2020

Circolare n°3

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Modello IVA 2020


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo le novità del modello Iva 2020 (anno d'imposta 2019).

Inoltre, verranno illustrate le regole da tenere in considerazione ai fini delle principali scelte (opzioni e revoche) da effettuare nel quadro VO del Modello IVA/2020 (anno 2019) e i controlli necessari ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello.

Premessa

La dichiarazione IVA/2020, relativa all'anno 2019, deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **30 aprile 2020**.




Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Il modello IVA/2020 contiene due quadri di nuova istituzione:



Modello IVA/2020: opzioni quadro VO

Opzioni quadro VO

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA (art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442).



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Tale quadro risulta così composto:

Quadro VO	
Sezione	Contenuto
Sezione I	Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
Sezione II	Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
Sezione III	Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
Sezione IV	Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
Sezione V	Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP.



OSSERVA - L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (art. 1 D.P.R. n. 442/1997). In caso di omessa comunicazione resterà ferma la validità dell'opzione, ma ciò costituirà una violazione sanzionabile (da 250 euro a 2.000 euro) che si potrà sanare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Esemplificando, costituisce comportamento concludente:

- la liquidazione dell'IVA con cadenza trimestrale invece che mensile;
- l'emissione della fattura con IVA e ritenuta d'acconto da parte di un contribuente che ha i requisiti per il forfettario (con questo comportamento egli sta optando per il regime ordinario);
- la determinazione del reddito delle imprese minori in base alle regole dell'art. 18 comma 5 DPR 600/1973 (ai sensi del quale il ricavo si intende incassato ed il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione della fattura).



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

La durata dell'opzione

L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno:

- per un triennio nel caso in cui la scelta riguardi sistemi speciali di determinazione dell'imposta;
- per un anno nel caso di regimi contabili.



Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta (art. 3 D.P.R. 442/1997). Si ricorda, inoltre, che l'art. 18 D.P.R. 600/1973 dispone, con riferimento ai contribuenti "imprese minori" (contabilità semplificata), che questi hanno facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (ossia fino a revoca).



È comunque consentita la variazione dell'opzione (senza attendere il decorso del periodo minimo della permanenza) nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (comma 1 art. 1 D.P.R. 442/1997). Ad esempio, con la Circolare n. 11/E/2017, in conseguenza delle modifiche apportate al regime semplificato (Legge n. 232/2016) è stata ammessa la possibilità di disattendere il vincolo triennale per coloro che nel 2016 pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata avevano optato per la contabilità ordinaria.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Visto di conformità IVA

Premessa

Il limite al di sopra del quale, per l'utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti d'imposta (da dichiarazione fiscale), sussiste l'obbligo di far apporre, alla stessa dichiarazione fiscale da cui il credito emerge, il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile), è fissato a 5.000 euro (D.L. n. 50/2017).

Cosa vedremo



- Regole generali da seguire per il visto di conformità al Modello IVA/2020 (anno d'imposta 2019);
- Check list dei controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto per il Modello IVA/2020 (anno d'imposta 2019).

Si ricorda che:

Modello IVA/2020

Da presentarsi entro il 30/04/2020

Visto di conformità credito IVA 2019

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2020, entro cui inviare la dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2018 (Modello IVA/2019), particolare attenzione, occorre dare alla necessità di apporre o meno il c.d. visto di conformità. Al riguardo vale quanto segue:



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Visto di conformità	
Cosa	Regola
⇒ Modello IVA/2020	Obbligo di far apporre (da un professionista abilitato) il visto di conformità se il credito che si vuole utilizzare in compensazione (orizzontale) è superiore a 5.000 euro.

Per le società

In alternativa al visto di conformità, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c. (società), è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

I soggetti che possono rilasciare il visto sono:

Possano rilasciare il visto

- ⇒ Gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ⇒ I soggetti iscritti alla data del 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ⇒ I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

I controlli da effettuare

Ai fini del rilascio del visto di conformità al Modello IVA, occorre eseguire una serie di controlli che interessano in primo luogo la regolare tenuta della contabilità.

Inoltre occorre controllare:

- ❖ La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
- ❖ La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ❖ La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

A tal fine è necessario fornire, a chi deve rilasciare il visto di conformità, la seguente documentazione:

Documenti

- ⇒ copia di una visura camerale recente;
- ⇒ modello dichiarazione IVA anno precedente e ricevuta di invio telematico;
- ⇒ copia dei registri IVA vendite dell'anno, stampati in definitivo;
- ⇒ copia dei registri IVA acquisti dell'anno, stampati in definitivo;
- ⇒ copia del registro corrispettivi dell'anno, se in uso, stampato in definitivo;
- ⇒ copia del registro riepilogativo dei sezionali, se in uso, stampato in definitivo;
- ⇒ copia delle liquidazioni IVA periodiche dell'anno;
- ⇒ copia comunicazione LIPE dell'anno;
- ⇒ copia del riepilogo annuale registri IVA;
- ⇒ copia dei Mod. F24 di versamento IVA e di compensazione del credito IVA anno precedente con relative ricevute/attestazioni Entratel di avvenuto pagamento/utilizzo o in alternativa stampa dei versamenti e compensazioni da cassetto fiscale;
- ⇒ copia delle comunicazioni all'Agenzia Entrate delle dichiarazioni di intento riferite all'anno con relative ricevute di invio telematico.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso



Le procedure di rimborso del credito IVA prevedono:

- Per importi fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza alcun adempimento ulteriore rispetto alla richiesta di rimborso;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione di garanzia, presentando la dichiarazione annuale o trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo che esercita il controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il permanere dell'obbligatorietà della garanzia solo per i contribuenti che si trovino nelle situazioni che la norma considera a rischio (imprese che hanno iniziato l'attività da meno di due anni; soggetti passivi raggiunti da avvisi di accertamento o rettifica nel biennio precedente alla richiesta di rimborso che superino una prefissata percentuale tra imposta accertata e credito dichiarato; soggetti che cessano l'attività).

Dunque i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro chiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, sono eseguibili senza la presentazione delle onerose garanzie fideiussorie a condizione che:

- ⇒ la dichiarazione annuale o l'istanza di rimborso trimestrale (Modello IVA TR) da cui emerge il credito superiore a 30.000 euro sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile;
- ⇒ venga presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si attesti:
 - che rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo d'imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e che non si è ridotta di oltre il 40% la consistenza degli immobili iscritti per effetto di cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
 - che l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
 - che per le società di capitali non quotate non risultino cedute azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, nell'anno precedente la richiesta di rimborso;
 - che sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

SCHEDA PRATICA

Modello IVA/2020: opzioni quadro VO

Caso 1	Opzione regime IVA per cassa – Sez. 1, Rigo VO15, casella 1
	<p>Un contribuente (ditta individuale) in regime ordinario per obbligo, nel 2019 (decorrenza 1/1/2019) ha optato per il regime IVA per cassa (di cui all'art. 32-bis D.L. n. 83/2012). Questi ora dovrà comunicare la scelta nel Modello IVA/2020 barrando l'apposita casella al rigo VO15.</p>
	<p>VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)</p> <p>Opzione 1 <input checked="" type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/></p>

Caso 2	Opzione contabilità ordinaria – Sez. 2, rigo V020, casella 1
	<p>Un contribuente (società di persone) nel 2019, nonostante avesse i requisiti per la contabilità semplificata per cassa, ha tenuto la contabilità ordinaria. Questi ora dovrà comunicare la scelta al Modello IVA/2020 barrando la casella al quadro V20. L'opzione avrà vincolo triennale.</p>
	<p>VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)</p> <p>Opzione 1 <input checked="" type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/></p>

Caso 3	Da forfettario ad ordinario – Sez. 3, rigo V033, casella 1
	<p>Un contribuente (ditta individuale) nel 2019, nonostante avesse i requisiti per il regime forfettario, ha tenuto la contabilità ordinaria. Questi ora dovrà comunicare la scelta al Modello IVA/2020 barrando la casella al quadro VO33.</p>
	<p>VO33 REGIME FORFETTARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</p> <p>Opzione 1 <input checked="" type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/></p>



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Caso 4	Da semplificato a forfettario e viceversa
	<p>Il contribuente che ha i requisiti per il forfettario può anche decidere di optare per il regime semplificato per cassa anziché per quello ordinario. In questo caso, il vincolo triennale non opera. In altre parole, il contribuente che avendo i requisiti per il forfettario decida di optare per il semplificato, non si vincolerà a quest'ultimo per il triennio. Ciò, in quanto, secondo l'Amministrazione Finanziaria entrambi i regimi (forfettario e semplificato) rappresentano quello "naturale" per i contribuenti minori (Risoluzione n. 64/E/2018 e Circolare n. 9/E/2019). Ad ogni modo la scelta andrà comunque comunicata nel modello IVA.</p>
	<p>Un contribuente ha operato nel 2018 in regime forfettario avendone i requisiti. Nel 2019 passa al regime semplificato. In questo caso, nel 2019 il contribuente poteva, dal 1° gennaio 2019, con comportamento concludente, tranquillamente passare al semplificato per cassa.</p> <p>Ciò andrà comunicato nel Modello IVA/2020 e la scelta non vincolerà il contribuente al triennio (questi pertanto, ad esempio, nel 2020, se ne avrà i requisiti, potrebbe decidere di ritornare al forfettario).</p>

Caso 5	Revoca regime di vantaggio e passaggio al forfettario – Sez. 3, rigo V034, casella 3
	<p>Un contribuente ha avviato un'attività nel 2015, scegliendo di agire nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonostante avesse i requisiti per il regime di forfettario. Questi, dal 2019, con comportamento concludente è passato al forfettario.</p> <p>In questo caso, occorre tener presente quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 72/2018. In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, per chi avesse avviato attività nel 2015 e ne aveva i requisiti, il regime forfettario era quello naturale per il contribuente, con la conseguenza che se avesse scelto il regime di vantaggio avrebbe trovato applicazione il vincolo triennale di permanenza. Di</p>



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

conseguenza il contribuente si vincolava al regime di vantaggio per il 2015, 2016 e 2017, potendo passare a forfettario solo dal 2018. Quindi, dal 2018, questi poteva continuare nel regime di vantaggio (la cui durata è di 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età se i 5 anni scadono prima del compimento della predetta età) oppure passare, con comportamento concludente, al forfettario (sempreché ne sussistevano i requisiti). Dunque, nel caso in esame, il contribuente ha ben agito ed ora dovrà comunicare la revoca al regime di vantaggio, al rigo VO34 barrando la casella 3.

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione

1

Revoca

2

3



Caso 6

Esonero dalla dichiarazione IVA

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.

Con riferimento al CASO 5, quindi, poiché chi agisce in regime di vantaggio e forfettario è esonerato dalla dichiarazione IVA, il contribuente agirà nel modo anzidetto. Quindi, presenterà insieme al Modello Redditi PF/2020 (da inviarsi entro il 30 settembre 2020, salvo proroghe) anche il quadro VO barrando altresì l'apposita casella presente nel frontespizio dello stesso Modello Redditi.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

